

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo III - Per trattazione delle domande tavolari e rapporti d'ufficio

Art. 8 Attestazione dell'esecuzione

1. Effettuate le iscrizioni tavolari, ne sarà certificata l'esecuzione in calce al decreto tavolare, mediante apposizione della data e della firma del conservatore o dell'aiutante tavolare.
2. La data dell'effettuazione viene iscritto nel libro giornale in via automatizzata per effetto della cancellazione del piombo di cui al comma 5) dell'articolo 7).
3. L'avvenuta iscrizione è certificata sui documenti ai sensi dell'articolo 105) della legge tavolare.
4. Se l'iscrizione è stata accordata sulla base di una domanda, l'avvenuta esecuzione deve essere certificata sul decreto da notificarsi all'istante.